



Porte e cancelli industriali commerciali e da garage motorizzati Direttiva 2006/42/CE 'Macchine' e obblighi dei fabbricanti I servizi di verifica offerti sul mercato

A fronte di diverse richieste di chiarimento ricevute in relazione alle attività di "verifica" eseguita da taluni Organismi indipendenti su porte/cancelli industriali commerciali e da garage motorizzati (di seguito porte/cancelli), riteniamo opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, condividere una serie di considerazioni su questa tipologia di servizi.

Obiettivo quello di puntualizzare gli specifici ruoli e responsabilità a beneficio di tutti gli operatori del settore.

Il ruolo del fabbricante

Ai fini dell'immissione sul mercato di un prodotto, secondo i principi contemplati dalla normativa europea e dalla "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016" (2016/C 272/01) ("Guida Blu"), il fabbricante è colui che apponendovi il proprio nome o marchio, si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti essenziali o di altri requisiti, previsti dalla pertinente legislazione applicabile, e di eseguire la valutazione della conformità del prodotto stesso, sempre nel rispetto delle procedure stabilite dalla legislazione applicabile.

All'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, il fabbricante è in particolare tenuto a:


- 1. eseguire o far eseguire la valutazione della conformità applicabile;
- 2. preparare la documentazione tecnica prescritta;
- 3. redigere la dichiarazione di conformità;
- 4. corredare il prodotto di istruzioni e informazioni sulla sicurezza, come previsto dalla legislazione pertinente;
- 5. conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per i dieci anni successivi all'immissione sul mercato del prodotto;
- 6. apporre sul prodotto la marcatura di conformità (marcatura CE).

In capo al solo fabbricante vi è quindi la totale responsabilità del prodotto immesso sul mercato in conformità alla legislazione applicabile.

Il fabbricante di una porta/cancello motorizzata nell'ambito della Direttiva Macchine

Ai prodotti quali porte/cancelli oggetto del presente documento è applicabile la disciplina di cui alla Direttiva 2006/42/CE 'Macchine'.

Aprile 2025





Colui che immette sul mercato una porta/cancello motorizzata – così come colui che motorizza una porta/cancello esistente di tipo manuale – si configura come fabbricante ai sensi della Direttiva 2006/42/CE 'Macchine', assumendosi quindi le relative responsabilità ivi previste e dovendo ottemperare ai relativi obblighi:

- effettua la valutazione dei rischi, al fine di soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza:
- espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità;
- predispone il fascicolo tecnico della porta/cancello motorizzata;
- predispone (e fornisce) le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni uso e manutenzione;
- redige la Dichiarazione di Conformità;
- appone la marcatura CE ai sensi della Direttiva.

Attraverso l'analisi del rischio, basata su di un processo iterativo, il fabbricante stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, stima i rischi, li verifica ed elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione.

E' utile poi sottolineare ancora una volta che la manutenzione e le condizioni di utilizzo sono e devono essere specificamente indicate dal fabbricante del prodotto immesso sul mercato, nella pertinente documentazione, tenendo debitamente in considerazione quelle che sono le indicazioni fornite dei fabbricanti delle parti ("quasi-macchine") che sono state impiegate per la fabbricazione del porta/cancello (ad esempio, nel caso di una porta/cancello motorizzata, si possono citare le indicazioni fornite dai fabbricanti delle automazioni, della sensoristica, etc...).

Analogamente rientra nella facoltà del fabbricante prevedere particolari verifiche periodiche del prodotto o di sue parti, ritenute più sensibili alle conseguenze di un'usura prolungata, siano esse elettroniche o meccaniche.


Sulla base di queste informazioni l'utilizzatore deve poter provvedere al corretto uso del prodotto, prevedendo l'esecuzione delle previste operazioni di manutenzione.

Da un lato, quindi, il fabbricante ha la responsabilità di trasferire all'utilizzatore informazioni complete e comprensibili, dall'altro lato non deve essere dimenticato l'utilizzatore, che ha in capo la responsabilità di rispettare le prescrizioni fissate dal fabbricante.

La vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato intende garantire che i prodotti soddisfino i requisiti applicabili che offrono un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, dell'ambiente e della sicurezza pubblica e di ogni altro interesse pubblico protetto dalla normativa dell'UE.

Aprile 2025





La vigilanza del mercato è organizzata a livello nazionale sulla base del quadro comune fissato dal regolamento (UE) 2019/1020.

Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato con l'istituzione di apposite autorità di vigilanza del mercato.

Le autorità di vigilanza del mercato nazionali devono verificare la conformità del prodotto ai requisiti di legge applicabili al momento dell'immissione sul mercato o, se pertinente, della messa in servizio. I controlli effettuati nel quadro della vigilanza del mercato si possono svolgere in fasi diverse della distribuzione di un prodotto dopo la sua immissione sul mercato, o la messa in servizio. Tali controlli possono comprendere tra l'altro:

- ispezioni online;
- visite presso locali commerciali e industriali e magazzini;
- se necessario, visite presso i luoghi di lavoro e altri locali dove i prodotti vengono messi in servizio, richiesta delle informazioni necessarie e prelievo di campioni dei prodotti per sottoporli a esami e prove.

La legislazione dell'Unione offre poi alle autorità nazionali di vigilanza del mercato due diversi strumenti per ottenere informazioni sul prodotto: la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica del prodotto immesso sul mercato, che devono essere rese disponibili dal fabbricante.


Sottolineiamo quindi che l'attività di vigilanza sul mercato – l'unica che può quindi intervenire in forza di legge per controlli di conformità dei prodotti e che può comminare sanzioni (amministrative o penali) e determinare il richiamo o il ritiro dei prodotti – può infatti essere svolta solo dai Ministeri competenti che la esercitano attraverso le Autorità nazionali di vigilanza.

Il Decreto Legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato" ha aggiornato le competenze delle Amministrazioni sulle diverse legislazioni di prodotto.

Per quanto riguarda in particolare l'ambito delle macchine di cui alla Direttiva 2006/42/CE, hanno competenza concorrente il Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per gli accertamenti di carattere tecnico si avvalgono dell'INAIL (ex-ISPESL), come riportato nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 di attuazione della suddetta Direttiva.

La diffusione dei servizi di Enti indipendenti di verifica della conformità normativa

La crescente diffusione sul mercato di servizi di verifica offerti da "Soggetti economici privati" che offrono libere interpretazioni/consulenze – servizio non regolamentato dalla legislazione vigente – merita una contestualizzazione e una puntualizzazione.





Come sopra rappresentato, l'unico soggetto responsabile della immissione sul mercato di un prodotto, ai sensi della legislazione vigente, è il fabbricante del prodotto.

Esclusivamente in capo al fabbricante la legislazione vigente impone obblighi e responsabilità, ai fini della tutela della salute e sicurezza degli utilizzatori del prodotto.

E' quindi il fabbricante, con il proprio bagaglio di conoscenze e competenze – il proprio know-how a effettuare tutte quelle scelte progettuali, costruttive e di fabbricazione che garantiscano la sicurezza del proprio prodotto e la conformità dello stesso alla normativa pertinente.

Al contrario, i soggetti, che intervengono nell'offrire un servizio di valutazione della conformità normativa di un prodotto immesso sul mercato, diversi dalla competente Autorità nazionale di vigilanza, svolgono un'attività a cui deve essere riconosciuto un valore limitato, pur se tecnicamente pertinente: si tratta esclusivamente di un circoscritto parere, una consulenza di parte, di valutazioni meramente personali di carattere tecnico-normativo di un soggetto indipendente, non eseguite in contraddittorio con il fabbricante, e non riconducibili ad una prescrizione normativa o di un'Amministrazione competente o di una Autorità nazionale di vigilanza, quindi non hanno alcuna efficacia o valenza di legge.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore ritenga che vi sia qualche dubbio in merito alla conformità di un prodotto immesso sul mercato, si raccomanda di interpellare esclusivamente il fabbricante che potrà fornire ogni informazione necessaria in merito al prodotto immesso sul mercato.